

A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n.36-2024

**Oggetto: Rinnovo contrattuale CCNL Pubblici Esercizi, ristorazione e turismo (1° parte)**

Con la presente, Vi comunichiamo che in data 05 giugno 2024, tra FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Confcommercio, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI-SERVIZI, con la partecipazione delle OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l'ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018 per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, scaduto il 31 dicembre 2021.

Il contratto **decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 dicembre 2027** sia la parte economica che normativa. Di seguito si fornisce una prima analisi di alcuni aspetti contrattuali interessati dall'accordo in esame:

- Incrementi retributivi;
- Classificazione del personale;
- Mensilità supplementari (13<sup>ma</sup> e 14<sup>ma</sup>);
- Assistenza sanitaria integrativa;
- Cassa Quas;
- Premio di risultato.

**Incrementi retributivi**

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime della **paga base** nazionale pari a **200,00 euro** per il **4° livello** (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 5 tranches:

- **50,00 euro** a partire dal **1° giugno 2024**;
- **40,00 euro** a partire dal **1° giugno 2025 (1° settembre 2025 per le aziende della ristorazione collettiva)**;
- **40,00 euro** a partire dal **1° giugno 2026 (1° settembre 2026 per le aziende della ristorazione collettiva)**;
- **30,00 euro** a partire dal **1° giugno 2027**;
- **40,00 euro** a partire dal **1° dicembre 2027**.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

**Pubblici esercizi e stabilimenti balneari**

Livello	paga base al 31/05/2024	giu-24	giu-25	giu-26	giu-27	dic-27	Aumento totale	Paga base dic 2027
Qa	1.706,48 €	82,22 €	65,78 €	65,78 €	49,33 €	65,78 €	328,88 €	2.035,36 €
Qb	1.540,98 €	74,25 €	59,40 €	59,40 €	44,55 €	59,40 €	296,99 €	1.837,97 €
1	1.396,07 €	67,26 €	53,81 €	53,81 €	40,36 €	53,81 €	269,06 €	1.665,13 €

Livello	paga base al 31/05/2024	giu-24	giu-25	giu-26	giu-27	dic-27	Aumento totale	Paga base dic 2027
2	1.230,58 €	59,29 €	47,43 €	47,43 €	35,57 €	47,43 €	237,16 €	1.467,75 €
3	1.130,82 €	54,48 €	43,59 €	43,59 €	32,69 €	43,59 €	217,94 €	1.348,75 €
4	1.037,75 €	50,00 €	40,00 €	40,00 €	30,00 €	40,00 €	200,00 €	1.237,75 €
5	939,96 €	45,29 €	36,23 €	36,23 €	27,17 €	36,23 €	181,15 €	1.121,11 €
6s	883,51 €	42,57 €	34,05 €	34,05 €	25,54 €	34,05 €	170,27 €	1.053,78 €
6	862,97 €	41,58 €	33,26 €	33,26 €	24,95 €	33,26 €	166,32 €	1.029,28 €
7	774,70 €	37,33 €	29,86 €	29,86 €	22,40 €	29,86 €	149,30 €	924,01 €

**Pubblici esercizi e stabilimenti balneari – aziende minori**

Livello	paga base	giu-24	giu-25	giu-26	giu-27	dic-27	Aumento totale	Paga base dic 2027
Qa	1.7000,80 €	82,22 €	65,78 €	65,78 €	49,33 €	65,78 €	328,88 €	2.029,68 €
Qb	1.535,82€	74,25 €	59,40 €	59,40 €	44,55 €	59,40 €	296,99 €	1.832,81 €
1	1.390,91€	67,26 €	53,81 €	53,81 €	40,36 €	53,81 €	269,06 €	1.659,97 €
2	1.226,19€	59,29 €	47,43 €	47,43 €	35,57 €	47,43 €	237,16 €	1.463,35 €
3	1.126,95€	54,48 €	43,59 €	43,59 €	32,69 €	43,59 €	217,94 €	1.344,89 €
4	1.034,39€	50,00 €	40,00 €	40,00 €	30,00 €	40,00 €	200,00 €	1.234,39 €
5	936,86	45,29 €	36,23 €	36,23 €	27,17 €	36,23 €	181,15 €	1.118,01 €
6s	880,67€	42,57 €	34,05 €	34,05 €	25,54 €	34,05 €	170,27 €	1.050,94 €
6	860,13 €	41,58 €	33,26 €	33,26 €	24,95 €	33,26 €	166,32 €	1.026,45 €
7	772,12 €	37,33 €	29,86 €	29,86 €	22,40 €	29,86 €	149,30 €	921,43€

**Classificazione del personale**

Si è provveduto all'aggiornamento della classificazione del personale con l'inserimento di alcune figure professionali nei vari livelli contrattuali. Viene specificato che, con riferimento al **personale attualmente in forza** inquadrato al **6° livello** con **anzianità di settore**:

- **pari o superiore a 12 mesi** alla data di sottoscrizione del CCNL (5 giugno 2024), il **passaggio** automatico al **6° livello super** avverrà il mese successivo alla firma dell'Accordo di rinnovo (luglio 2024);
- **tra 6 e 12 mesi** alla data di sottoscrizione del CCNL (5 giugno 2024), il **passaggio** automatico al **6° livello super** avverrà il mese successivo al compimento del 12° mese.

### **Mensilità supplementari**

#### **Tredicesima mensilità**

Per i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

#### **Quattordicesima mensilità**

A far data dalla sottoscrizione del presente contratto (05 giugno 2024) i periodi di congedo di maternità e di paternità ("alternativo" ed "obbligatorio"), devono essere computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A far data dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

### **Assistenza sanitaria integrativa**

A decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 3 euro mensili a carico del datore di lavoro (totale 15 euro mensili). Si ricorda inoltre, che:

- i contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso;
- è consentita l'iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all'azienda per iscritto all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto;
- il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile;
- l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui all'articolo 157, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie;
- le Parti condividendo l'esigenza di garantire l'assistenza sanitaria integrativa a copertura dei periodi di sospensione per i lavoratori con contratto a part time ciclico si incontreranno entro il 31 dicembre 2024 per individuare le specifiche soluzioni.

### **Cassa Quas**

Il rinnovo in esame prevede l'aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.

Nel particolare, il **contributo obbligatorio** dovuto alla **Cassa QUAS** dal datore di lavoro **augmenta**:

- dal **1° gennaio 2025**, di **20,00 euro annui**;
- dal **1° gennaio 2026**, di **20,00 euro annui**.

Tali importi sono comprensivi del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria come definito tra le Parti.

Conseguentemente, la contribuzione alla Cassa QUAS è così ridefinita.

Decorrenza	Contr. c/Datore di lavoro	Contr. c/Quadro	Totale contributo annuo
Fino al 31 dicembre 2024	Euro 340,00	Euro 50,00	Euro 390,00
Dal 1° gennaio 2025	Euro 360,00	Euro 50,00	Euro 410,00
Dal 1° gennaio 2026	Euro 380,00	Euro 50,00	Euro 430,00

### **Premio di risultato**

In tema di effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello ed in particolare di **premio di risultato**, sono state definite alcune integrazioni alle previsioni contrattuali (art. 13 del CCNL), stabilendo che il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1° giugno 2024.

Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato **entro il 31 ottobre 2026**, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione **del mese di novembre 2027**, i seguenti importi:

Livello	Importo
A, B	Euro 186,00
1, 2, 3	Euro 158,00
4, 5	Euro 140,00
6S, 6, 7	Euro 112,00

In alternativa, alle modalità e alle somme sopra descritte, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l'azienda destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare tale somma, al Fondo di previdenza complementare Fon.Te. e resta fermo quanto previsto dal verbale d'accordo 17 luglio 2018 in materia di previdenza complementare.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 19/06/2024

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**